



al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi' (art. 3, comma 1, della L. n.225/1992).

Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni, nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.

I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validità degli indirizzi già impartiti.

Al riguardo, è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie è affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell'Interno per l'ordine pubblico e la sicurezza).

Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai Sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della 'collaborazione di associazioni tra cittadini non armati' per segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale'.

Appare di tutta evidenza come la norma delinea un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: è evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale' e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992.

Le diversità sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato:

- dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella già esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- dall'attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformità a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le Regioni e le Province Autonome;
- dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché delle modalità di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell'Interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 194/2001;